

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2183 DELLA COMMISSIONE****del 18 ottobre 2023****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 gennaio 2017 la Evonik Operations GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family», dei tipi di prodotto 2 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-UE029056-42.
- (2) Il principio attivo contenuto nella «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4 di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 7 gennaio 2022 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (4) Il 5 luglio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il proprio parere <sup>(2)</sup>, comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida («SPC») per la «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che la «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
- (6) In conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 19 luglio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere dell'ECHA del 14 giugno 2022 sull'autorizzazione dell'Unione della «Evonik's Hydrogen Peroxide Product Family» (ECHA/BPC/343/2022), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

